



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 994/XIX Sess./2022

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Federazioni e
Consulte Territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Donazione - Regolamento – Per l'abilitazione alle Professioni di Perito,
Architetto, ed Ingegnere Civile

Caro Presidente,

a conclusione del mandato di questo Consiglio è con grande piacere, anche a nome dei consiglieri, che desidero omaggiarti di questo prezioso documento storico del 1823: *Regolamento – Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto, ed Ingegnere Civile* - che riguarda la nostra categoria professionale, emanato dal Cardinale Consalvi, dello Stato Pontificio, il 25 giugno 1823.

Sarà cura del CNI inviarne una copia direttamente al Tuo Ordine.

Il Consiglio Nazionale ha dato ampia importanza, nelle sue attività, alla raccolta di documenti, relazioni, riviste, istituendo nel 2019 la Biblioteca per consentire, così, di ricostruire il percorso storico della categoria degli ingegneri.

Ringraziamo il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, proprietario dell'originale, per averne consentito le riproduzioni.

Con l'auspicio che il suddetto documento sia un gesto gradito e venga posto a visione di tutti i colleghi, Ti porgiamo i migliori saluti e ringraziamenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.

REGOLAMENTO

Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto, ed Ingegnere Civile



ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato

La necessità di organizzare ad un provvido, ed uniforme Regolamento l'esercizio pubblico delle Professioni di Perito, Architetto ed Ingegnere Civile non può mettersi in dubbio, dappoiché dalla mancanza di quel Regolamento in alcune Provincie dello Stato Ecclesiastico, e dall'imperfezione de' regolamenti parziali che pure esistono in altre Provincie, è scaturita una folla di abusi ed eccessi che non possono il titolo di Periti, o di Ingegneri, e ne esercitano pregiudizialmente le facoltà senza averne l'abilitazione legittima, e senza alcuna utilità.

ARTICOLO I.

Classificazione delle Professioni.

1. I Periti Agrimensori esercitano le operazioni relative alla misura, divisione, e confusione de' terreni; alla stima de' fondi ed edifici rurali, e di tutte le loro appartenenze.

2. I Periti Ministratori di Fabbriche esequiscono la misura degli edifici, e delle loro parti; verificano, e stimano i materiali, e le opere imposte nei contratti.

3. Gli Architetti Civili progettano, e dirigono la costruzione delle Case Urbane, delle Chiese, Palazzi, ed altri nobili Edifici; e fanno le istanze relative ai medesimi.

4. Gli Ingegneri Civili abbracciano nelle loro operazioni le istituzioni delle altre tre Classi; e di più le operazioni che riguardano la irrigazione, e condotta delle Acque; il regolamento dei Fiumi, Torrenti, Canali, Scali, Opere, e Macchine Idrauliche, Porti, e Strade.

5. Niente potrà esercitare queste professioni se non è iscritto in apposito Ruolo presso la pubblica Autorità, e munito di Patente da questi come si dirà. Gli atti ed operazioni di quelli che non fossero iscritti nei Ruoli, e patenti, non hanno valore alcuno, né fanno prova in giudizio, ancorchè fossero usate, e ratificate dalle parti.

ARTICOLO II.

Dell' ammissione de' Periti Agrimensori, e Ministratori.

6. Gli Aspiranti alle professioni di Perito Agrimensore, o Perito Ministratore dovranno avere studiato per due anni gli Elementi delle Matematiche in uno Studio pubblico con documento di profitto.

7. Dovranno inoltre aver fatto pratica per altri due anni insieme con un Perito della stessa professione, o sotto un Architetto, o Ingegnere Civile, dal quale dovranno ricevere i Certificati di buona condotta, e d'abilità.

8. Chi incomincia la pratica prescelta nel paragrafo precedente dovrà darne parte al Capo di Provincia, indicando il soggetto sotto cui si intraprende. Chi verrà confermato sotto un altro soggetto dovrà essere simultaneamente iscritto al Capo di Provincia.

9. Per ogni anno di pratica si segue un particolare certificato di buona condotta, e di profitto da presentarsi in fine dell'anno al Capo di Provincia, che lo restituisce, dopo averlo visto, al praticante. Se in uno degli anni presentati non fosse esercitato questo esercizio, dovrà seguirne una istanza nuova, e consecutiva.

10. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame, e successivamente abilitato all'esercizio della Professione. Unirà alla petizione i certificati dello studio, e della pratica fatta, come il paragrafo precedente, il documento della sua età maggiore, e le letti di sua vita e costumi, tratto dei Parocchi quante degli uffici criminali, e come nelle forme regolari.

11. Il Capo di Provincia, riconoscendo la regolarità di tutti i documenti, ammetterà il candidato all'esame, ne designerà il giorno, e convocherà gli esaminatori, e conoscerà gli esiti.

12. Gli Esaminatori de' Periti Agrimensori saranno un Ingegnere Civile, e due Agrimensori estratti a sorte fra i residenti nel Capo luogo della Provincia, e tutti quelli che fossero imposti, o ingegneramente sospetti di prevenzione riguardo al candidato.

13. Gli Esaminatori de' Periti Ministratori saranno un Ingegnere Civile, un Architetto, e un Ministratore estratti come sopra.

14. L'esame si farà in voce, in iscritto, e con esperimento. Assisterà all'esame vocale, ed in iscritto un deputato dal Capo di Provincia.

15. Per l'esame in iscritto de' Periti Agrimensori saranno preparati in una Urna quindici Quisiti relativi alla misura, ed in altra Urna altri quindici Quisiti relativi alle stime dei Fondi. I quisiti dovranno riguardare la pratica, e venire sopra i punti più essenziali, e difficili dell'arte.

16. Per l'esame de' Periti Ministratori di Fabbriche saranno preparati due Urni di quindici Quisiti ciascuna; i primi verseranno nella misura delle diverse parti di una fabbrica, e quantità dei materiali in suo impiego; i secondi sulla qualità, e pesi di questi, e di altri di sua scelta.

17. Si esaminerà in ciascuna delle Urne un Quisito, e si detterà al candidato, che dovrà farne la soluzione in iscritto in presenza degli Esaminatori, e dentro il tempo congruo che da lui sarà prescritto.

18. Per l'esame in voce il candidato sarà da ciascuno dei tre Esaminatori interrogato, quanto piacerà loro, in diversi punti dell'arte.

19. Finalmente l'esperimento consisterà nei Periti Agrimensori nella misura, ritiro in pianta, e stima d'un Fiume; e nei Periti Ministratori di Fabbriche nella direzione, misura, ed assai dei pezzi di un fabbricato. Il soggetto dell'esperimento sarà dato dagli Esaminatori, i quali assisteranno ai ritiri, ed esperimenti in Relazione data dal candidato in iscritto, e consegnata al Capo di Provincia.

20. Compiuti gli esami, il Processo Verbale, il Voto degli Esaminatori saranno presentati al Capo di Provincia, il quale presenterà il Decreto dell'abilitazione del Candidato, ed ordinerà l'iscrizione nel Ruolo, e l'iscrizione della Patente.

21. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Agrimensore dimoranti in Roma, sul Agro, e Comarca, per dimostrare la pratica come agli Art. 8. e 9., e successivamente per essere ammessi all'esame, ed abilitati, scriverà al V. L., e segnerà. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Ministratore di Fabbriche si presenteranno per gli esami ed all'Accademia di S. Luca.

22. Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capì delle Provincie; ed in Roma quelle de' Periti Agrimensori saranno spedite dal Consolato di Agricoltura, e quelle de' Periti Ministratori di Fabbriche dall'Accademia di S. Luca.

ARTICOLO III.

Dell' ammissione degli Architetti, e degli Ingegneri Civili.

23. Gli Aspiranti alla professione di Architetto dovranno aver compiuto il corso intero delle Matematiche pure, ed applicate in una delle Università primarie dello Stato, e ripartimenti il Grado, o altro Documento di profitto secondo lo stile dell'Università.

24. Inoltre dovranno aver compiuto il corso di Architettura nelle scuole di una delle Accademie di Belle Arti, e ripartimenti in esse almeno due pezzi uno sul disegno, e l'altro nella composizione Architettonica.

25. Similmente dovranno aver fatto pratica per quattro anni sotto di un Architetto, o di un Ingegnere Civile approvato, dal quale riportarono i Certificati di abilità, ed o servarono tutto ciò che è prescritto al paragrafo 8. e 9.

26. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame, e successivamente abilitato. Unirà alla Petizione il documento dell'Università, i certificati della pratica, e gli altri requisiti come al paragrafo 10., riconoscendo la regolarità de' fatti, il Capo di Provincia destinerà il giorno per l'esame, e convocherà gli esaminatori.

27. Gli Esaminatori dei candidati Architetti saranno un Ingegnere Civile, e due Architetti scelti, come si prescrive al paragrafo 12. Se nel Capo luogo non si trovano due Architetti approvati, potranno prendersi due Ingegneri civili, ed un Architetto.

28. L'esame si farà col medesimo metodo prescritto ai paragrafi 14. 15. 16. 17. e 18. Le due Urne però dei Quisiti conteranno una quindici quisiti sulle parti essenziali, e più difficili dell'Architettura pratica, relativi specialmente alla solidità di ogni sorta di fabbriche, ed alla resistenza di ogni materiale; e l'altra conterà quindici quisiti relativi alle stime dei lavori, e degli edifici, ed altri concernenti casi pratici di Giurisprudenza Architettonica da risolverli ragionatamente.

29. L'esperimento si farà nel modo seguente: Ciascuno dei tre Esaminatori dovrà in iscritto uno Soggetto di fabbrica architettonica, nel quale saranno preliminarmente indicati tutti i comodi essenziali, e l'attenzione in cui si deve raccogliere; se ne esorterà uno a sorte, e di questo il candidato dovrà fare una composizione, ovvero, edo secondo gli stili, nel modo che si prescrive per i lavori pubblici. Sarà però questo limitato ad una porzione anche piccola della fabbrica progettata, purché sia fatto della richiesta sostanza. Durante l'esperimento sia eseguito nel locale fissato dal Capo di Provincia, ed in tempo congruo da stabilirsi dagli esaminatori, sarà esposto il candidato, affinché non commettasi alcun abuso.

30. Non sono soggetti ai quattro anni di pratica, ed all'esame gli Allievi della Scuola degli Ingegneri istituita col Moto-Proprio 25. Ottobre 1877., che saranno fatti l'intero corso triennale, purché abbiano in ciascuno de' tre anni sostenuto l'esame della Scuola, ed avuto luogo nella scala di merito.

31. Gli Aspiranti alla Professione di Ingegnere Civile dovranno aver compiuto l'intero Corso delle Matematiche nell'Università come al paragrafo 23. Dovranno inoltre aver fatto quattro anni di pratica sotto un Ingegnere approvato, da documentarsi nel modo prescritto ai paragrafi 8. e 9. e quindi ammessi all'Esame presentando la Relazione come al paragrafo 25.

32. Gli Esaminatori dei candidati Ingegneri saranno tre Ingegneri Civili da scegliersi dal Capo di Provincia nel modo prescritto al paragrafo 12.

33. L'esame si farà colle stesse norme, ma le Urne dei Quisiti saranno tre, una contenente dieci Quisiti di quelli prescritti per l'esame degli Architetti, ed in fine una terza contenente pure dieci Quisiti sulle parti più difficili della pratica di Idrometria. Da ciascuno di essi sarà in questo da risolverli successivamente dal concorrente in iscritto, come si è prescritto negli altri esami.

34. L'esperimento sarà il Progetto lo misura, e Piano di occupazione di un lavoro nuovo o di strada,

o Ponti, o di Acque, o di Fabbriche, il di cui soggetto scelto dagli Esaminatori sarà preso in qualche locale prossimo ove il candidato si dovrà portare a fare tutti i ritiri di piante, prolii ec. sotto la sorveglianza degli stessi Esaminatori, e sarà redatto al rito senza comunicazione con alcuno.

35. Sono dispensati dal quattro anni di pratica, e dall'esame gli Allievi della scuola degli Ingegneri, che avranno compiuto il corso triennale, sostenendo in ciascun anno gli Esami della Scuola, ed avendo luogo nella scala di merito.

36. Gli Aspiranti alla Professione di Architetto dimoranti in Roma, o nel suo Agro e Comarca per dimostrare la pratica, e successivamente per essere ammessi all'esame ed abilitati presenteranno le loro petizioni all'Accademia di S. Luca, la quale ne farà seguire l'esame nel modo stabilito di sopra; gli Aspiranti alla Professione di Ingegnere si presenteranno per gli esami ed all'Accademia di S. Luca, la quale ne commetterà l'esame come sopra.

37. Gli Allievi della Scuola degli Ingegneri, che avranno regolarmente compiuto il corso della Scuola, e saranno certificati dal Consiglio d'Istruzione comprovante l'intera adempimento delle condizioni richieste al § 29., e 31.

38. Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capì delle Provincie; ed in Roma le Patenti di Architetto saranno spedite dall'Accademia di S. Luca, e quelle di Ingegnere della Segreteria di Stato.

ARTICOLO IV.

Garanzia delle Professioni.

39. Chiunque aspira ad esercitare le professioni di Perito, Architetto, o Ingegnere dovrà esibire una cauzione ipotecaria a favore di chiunque potesse avere contro di lui un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio della sua professione.

40. Questa cauzione sarà del valore di Romani scudi Cinquecento per i Periti agrimensori, e Ministratori, e del valore di scudi Mille per gli Architetti, e per gli Ingegneri.

41. Non potrà il candidato essere iscritto nel Ruolo, e non sarà spedita la Patente, se prima non avrà presentato tutto l'atto di cauzione ipotecaria. Il Capo di Provincia riconoscerà la legalità dell'atto, e la validità della cauzione, e farà istruire l'ipoteca ne pubblici Uffizi. Lo stesso si farà in Roma dal Consolato dell'Agricoltura per i Periti Agrimensori, dall'Accademia di S. Luca per i Ministratori di Fabbriche, e dalla Segreteria di Stato per gli Ingegneri civili.

42. Nel Ruolo or è iscritto il nome dell'Agriimensore, Ministratore, Architetto, o Ingegnere approvato, sarà pure designata la propria ipoteca da prestarsi a pubblica sicurezza.

43. Inoltre i Periti Agrimensori, e i Periti Ministratori depositeranno Scudi dodici da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella A. annessa al presente Regolamento. Gli Architetti poi, e gli Ingegneri Civili depositeranno Scudi ventidue da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella B.

44. Gli Allievi della Scuola degli Ingegneri pagheranno la sola spesa della Patente.

ARTICOLO V.

Tassa per l'abilitazione alla pratica.

45. Sono a carico de' candidati le spese dell'Atto di cauzione, e della corrispondente iscrizione ipotecaria. Sono pure a loro carico le spese foranee degli esperimenti prescritti ai paragrafi 19. 20. e 24.

46. Inoltre i Periti Agrimensori, e i Periti Ministratori depositeranno Scudi dodici da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella A. annessa al presente Regolamento. Gli Architetti poi, e gli Ingegneri Civili depositeranno Scudi ventidue da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella B.

47. Gli Allievi della Scuola degli Ingegneri pagheranno la sola spesa della Patente.

ARTICOLO VI.

Ritiro, e conferma degli attuali Esistenti.

48. Si ritengono abilitati all'esercizio delle professioni di Perito Agrimensore, Architetto, ed Ingegnere Civile tutti quelli che all'epoca della pubblicazione del presente Regolamento si trovavano muniti della rispettiva Patente rilasciata a forma dei Decreti del ceato Governo Italiano, purché abbiano adempite le condizioni imposte dai medesimi Decreti.

49. Nelle Delegazioni ove non sono stati in vigore i Decreti suddetti, saranno muniti di legale abilitazione gli

esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

50. Per tutti quelli che non sono stati in vigore i Decreti suddetti, saranno muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

51. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

52. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

53. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

54. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

55. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

56. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

57. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

58. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

59. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

60. In Roma, e in ogni altra città, dove si trovano muniti di legale abilitazione gli esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

ARTICOLO VII.

Disposizioni Generali.

61. Se i Ruoli de' Periti Agrimensori, Periti ministratori di Fabbriche, Architetti, ed Ingegneri Civili dovranno essere esposti, e pubblicati nella Provincia per regolare la scelta de' Periti Giudicali, e de' Periti, Architetti, ed Ingegneri delle Comuni, e Comuni.

62. Per la scelta de' Periti Agrimensori, Periti Ministratori di Fabbriche, Architetti, ed Ingegneri Civili presso il Consolato dell'Agricoltura, e di S. Luca, e di S. Luca, ed il Ruolo degli Ingegneri Civili presso la Segreteria di Stato.

63. Si organizzano gli Agriimensori, dei Ministratori, degli Architetti, e degli Ingegneri come circoscrive in questa sola classe, o professione nella quale furono sottoscritte le proprie operazioni, e per esse col titolo presso della sua professione, e non altrimenti.

64. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono iscritti nel Ruolo di quella Provincia, ove hanno domicilio. Compiuto domicilio dovran essi trasferire nel Ruolo di quella Provincia, ove trasportano la loro residenza, in qualunque luogo però siano iscritti, non esser abilitati ad esercitare liberamente la professione in tutto lo Stato Pontificio.

65. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono tenuti di conservare le matrici delle operazioni di compagnia, e i suoi dati dovranno consegnarli ad altro Perito approvato dalla medesima classe, denunciandole all'Archivio pubblica della Provincia, eppoi depositarle nell'Archivio medesimo. Dandosi il caso di estircaziona, la metà della matrice sarà a profitto degli eredi.

66. Un Regolamento particolare stabilirà la Tariffa delle Mercedi dovute agli Agrimensori, Ministratori, Architetti, ed Ingegneri per le operazioni addebiti alla loro professione.

Tabella A.

DEPOSITO DA FARSI	
per l'abilitazione alla libera pratica	
DEPOSITO AGRIMENSORE,	
O PERITO MINISTRATORE DI FABBRICHE	
Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 5. per ciascuno	7 50
Al Segretario, o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed estensione del Verbale	2 50
All'Ufficiale per le spese e spedizione della Patente	2
In tutto	12

Tabella B.

DEPOSITO DA FARSI	
per l'abilitazione alla libera pratica	
NELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO,	
ED INGEGNERE CIVILE	
Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 5. per ciascuno	15
Al Segretario, o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed estensione del Verbale	5
All'Ufficiale per le spese e spedizione della Patente	3
In tutto	23

Nota. Per le Patenti del Consolato di Agricoltura, oltre gli scudi 7. 50. per gli Esaminatori, per tutto il rimanente, si pagheranno i comuni emolumenti di 5 50